

Emergenza COVID-19/Decreto RILANCIO Finanziamenti agevolati Simest: eliminata la garanzia fino al 31 dicembre 2020

scritto da Annamaria Laurenzano | Giugno 1, 2020

Informiamo che, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *d* art. 48 del DL Rilancio, **i finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione** richiesti dalle imprese a Simest, nel periodo 26 maggio – 31 dicembre 2020, sono esentati dalla prestazione della garanzia.

Nell'attesa che venga aggiornato il portale operativo sacesimest.it, **le imprese interessate a fruire di tale opportunità, possono seguire due procedure:**

- richiedere l'esenzione della garanzia contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento, con un'indicazione nel box descrittivo di presentazione dell'impresa;
- inoltrare l'istanza attraverso una pec indirizzata a simest@legalmail.it, successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento.

L'esenzione dalla garanzia può essere richiesta per tutti gli

strumenti relativi al Fondo 394.

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it – Monica De Carluccio)

Allegato

[esenzione-garanzie-per-il-2020](#)

Emergenza COVID-19/ Webinar “Le MISURE FISCALI del DL RILANCIO” – mercoledì 3 giugno pv, ore 10.30

scritto da Marcella Villano | Giugno 1, 2020

Il prossimo mercoledì 3 giugno, alle ore 10.30, si terrà il webinar “Le misure fiscali del DL Rilancio”, di cui alleghiamo il programma.

Com'è noto, il provvedimento ha l'obiettivo di arginare le conseguenze prodotte dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e sostenere la ripresa e il rilancio dell'economia italiana. Introduce misure per lavoratori, imprese, turismo, rafforza interventi avviati con il DL Cura Italia e il DL Liquidità (es. **ammortizzatori sociali, differimento scadenze fiscali, rifinanziamento delle misure di garanzia**) e, al contempo, ne prevede di nuovi: tra i più significativi lo **stralcio dell'IRAP dovuta per il saldo 2019** e per la

prima rata di acconto 2020, il pagamento dei debiti della PA per 12 miliardi, il sostegno alla capitalizzazione delle imprese e il potenziamento degli interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici e a ridurre il rischio sismico, oltre a una serie di azioni a supporto delle spese straordinarie sostenute per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali.

Durante il webinar presenteremo nel dettaglio le misure fiscali, analizzandone caratteristiche e aspetti applicativi.

Per seguire i lavori è necessario registrarsi al link https://zoom.us/webinar/register/WN_xiPYdYfFRxaxcRn438K7pQ

Allegato

[webinar misure fiscali DL Rilancio \(1\)](#)

**DIFESA
COMMERCIALE/ANTIDUMPING –
AZIONI DI PAESI TERZI NEI
CONFRONTI DELL'UE (Ucraina –**

misure salvaguardia provvisorie – materiali polimerici)

scritto da Annamaria Laurenzano | Giugno 1, 2020

Si informa che le autorità ucraine hanno adottato misure di salvaguardia provvisorie sull'import di materiali polimerici (rif. ns comunicazione sull'avvio dell'indagine del 6 marzo 2019). In allegato le informazioni di dettaglio.

Allegato

[UKRAINE – Safeguard – Imposition of Provisional Measures – Polymeric Materials](#)

Emergenza COVID-19/TRASPORTI – Documento unico di circolazione e di proprietà

scritto da Annamaria Laurenzano | Giugno 1, 2020

Con la circolare del 27.05.2020 del MIT (DG Motorizzazione) e dell'ACI sono state fornite alcune precisazioni a parziale integrazione e modifica della precedente circolare del 30 aprile scorso. Tali integrazioni e modifiche si sono rese necessarie per il prossimo avvio della terza fase di attuazione della graduale riforma del "documento unico" di circolazione.

La circolare tratta diverse tematiche, tra le quali, la radiazione di veicoli esportati entro il 31.12.2019, la nazionalizzazione di veicoli nuovi ed usati provenienti da altri Paesi UE, la conservazione e distruzione delle documentazioni e delle targhe, le ricevute sostitutive del DU non valido per la circolazione.

La circolare è pubblicata sul sito istituzionale del MIT www.mit.gov.it e sul sito istituzionale dell'ACI www.aci.it.

Allegati

[Circolare MIT_MOT ACI 27.05.2020, n. 14794](#)

[Circolare MIT_MOT-ACI del 30.04.20, n. 12168](#)

Emergenza COVID-19/TRASPORTI – Regolamento UE su proroga certificati, autorizzazioni e licenze

scritto da Annamaria Laurenzano | Giugno 1, 2020

**E' stato pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della UE del 27 maggio**

2020, n. L165, il Regolamento (UE) 2020/698 del 25 maggio scorso, che stabilisce misure specifiche e temporanee per prorogare alcuni termini di validità di certificati, licenze e autorizzazioni e rinviare verifiche e attività formative periodiche in materia di trasporti stradali, in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l'epidemia di Covid-19.

Il provvedimento si pone l'obiettivo di dare base giuridica al regime di proroghe introdotte dagli Stati membri (SM) nella legislazione del trasporto stradale, in particolare in tema di revisione di veicoli, patenti, CQC, licenze comunitarie,

superando quindi il riconoscimento reciproco da parte dei Paesi membri.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta UE e si applica dal 4 giugno 2020; l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 5, si applicano dal 28 maggio 2020.

Settore stradale

Direttiva 2003/59/CE (art.2)

– formazione periodica: i termini relativi a tale attività (che

sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020) sono prorogati per un periodo di 7 mesi. I CIP restano validi per il medesimo periodo;

– codice armonizzato “95” (allegato I – Direttiva 2006/126/CE): riportato sulle patenti di guida o sulla CQC si considera prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente;

– carta di Qualificazione del Conducente (CQC): con scadenze tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, è prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.

Uno SM, che ritenga che la data del 31.08.2020 non sia sufficiente per completare la formazione periodica, la relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione o il rinnovo delle CQC, ha facoltà di presentare una richiesta motivata di autorizzazione alla Commissione – entro il 1° agosto 2020 – per applicare una proroga più lunga rispetto al periodo febbraio/agosto oppure ai 7 mesi. La Commissione, constatato che sono soddisfatte le condizioni, è chiamata ad adottare una decisione che autorizza lo SM ad applicare una proroga di detti termini, pubblicando la decisione sulla GUCE.

Direttiva 2006/126/CE (art. 3)

– patente di guida: la validità delle patenti di guida con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 è prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data indicata sulla patente di guida.

Anche in questo caso, se fosse impossibile effettuare per lo SM il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nel paragrafo precedente.

Regolamento (Ue) n. 165/2014 (art. 4)

– revisione periodica dei

tachigrafi: la revisione che doveva essere effettuata tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, può essere effettuata entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui doveva essere eseguita. È ammessa quindi la circolazione dei veicoli in tale periodo;

– carta di qualificazione del conducente (CQC): qualora il conducente chieda il rinnovo della CQC nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli SM rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta.

Con riguardo alla sostituzione, se il conducente lo richiede nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, la carta

sostitutiva sarà rilasciata entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità di rilascio delle carte, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all'Autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione.

E' concesso agli SM, che non riescano ad effettuare revisioni periodiche o il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente anche dopo il 31 agosto 2020, di presentare una richiesta motivata di autorizzazione per prolungare il periodo di proroga.

Direttiva 2014/45/UE (art. 5)

– Revisione dei veicoli: i termini relativi ai controlli tecnici dei veicoli che avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 sono prorogati per 7 mesi. Anche la validità delle carte di circolazione, che scadevano nel periodo suddetto, è prorogata di 7 mesi. È possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 (art. 6)

– Idoneità finanziaria: l'idoneità finanziaria da documentare tra il 1° marzo e il 30 settembre 2020 può

essere dimostrata entro il termine fissato dall'Autorità competente che non può essere superiore a 12 mesi. Qualora lo SM constati che entro il 28 maggio 2020 un'impresa di trasporto non soddisfi tale requisito e abbia assegnato un termine per regolarizzarlo, l'autorità può prorogarlo purché tale termine non sia scaduto al 28 maggio 2020; il termine così prorogato non può superare i 12 mesi.

Regolamento (CE) n. 1072/2009 (art. 7)

- licenze comunitarie e delle copie conformi: la validità di quella con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 è estesa per 6 mesi;**
- attestati del conducente: la**

validità degli attestati, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, è estesa per un periodo di 6 mesi.

Anche in questo caso, vi è la possibilità da parte dello SM di richiedere una proroga più lunga.

Regolamento (CE) n. 1073/2009 (art.8)

– licenze comunitarie e delle copie conformi: tale documentazione, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, è prorogata per 6 mesi;

– domanda di autorizzazione di servizi regolari di trasporto effettuati con autobus: in deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la decisione relativa alla domanda di

autorizzazione di servizi regolari presentata dai vettori tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020 è adottata dall'Autorità competente per l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Se il rinnovo delle licenze comunitarie non è possibile anche dopo il 31 agosto 2020, lo SM membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi su indicati

Settore ferroviario

Direttiva (UE) 2016/798 (art. 9)

– certificati di sicurezza unico per le imprese ferroviarie: i

termini per il rinnovo di tali certificati che sarebbero scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 sono prorogati per 6 mesi. I certificati di sicurezza unici in questione restano validi per il medesimo periodo;

– autorizzazione di sicurezza per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria: la validità delle autorizzazioni che sarebbero scadute o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 è estesa di 6 mesi.

Se impossibile il rinnovo, lo SM può chiedere una proroga.

Direttiva 2004/49/CE (art. 10):

– certificati di sicurezza: proroga di 6 mesi per il rinnovo dei certificati che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020;

– autorizzazioni di sicurezza: i termini per il rinnovo delle autorizzazioni per il periodo suddetto sono prorogati per 6 mesi.

Vi è la possibilità per gli SM di chiedere un allungamento temporale della proroga.

Direttiva 2007/59/CE (art. 11)

– licenza dei macchinisti: la validità delle licenze che sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo

compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 é prorogata di sei mesi dalla data su di esse indicata;

– controlli periodici relativi all'idoneità del macchinista: i termini relativi a tali controlli periodici che dovevano effettuarsi nell'intervallo di tempo sopra riportato sono prorogati di 6 mesi in ciascun caso.

Anche in questi casi, se lo SM ritiene impraticabile il rinnovo delle licenze o l'effettuazione dei controlli periodici anche dopo il 31 agosto 2020 può richiedere una proroga alla Commissione.

Direttiva 2012/34/UE (art. 12)

– riesame della licenza: i termini

relativi all'effettuazione del riesame a intervalli regolari sono prorogati per 6 mesi;

– validità licenze temporanee: sono estese per 6 mesi a partire dalla data di scadenza.

Possibilità di proroga dei termini suddetti su richiesta dello SM.

Direttiva 2012/34/UE (art. 13)

– licenze/capacità finanziaria imprese ferroviarie: qualora un'impresa ferroviaria nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 non è più in possesso dei requisiti in materia di capacità finanziaria, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può, prima del 31 agosto 2020,

decidere di non sospendere o non revocare la licenza dell'impresa ferroviaria in questione a condizione che non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario dell'impresa ferroviaria nei 6 mesi successivi.

Settore marittimo e acque interne

Direttiva 96/50/CE (art. 14)

– certificati di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna: proroga dei termini di 6 mesi per sottoporsi alle visite mediche di coloro che compiono 65 anni.

Possibilità per lo SM di chiedere un'ulteriore proroga oltre il 31.08.2020

Direttiva (UE) 2016/1629 (art. 15)

– certificati dell'Unione per la navigazione interna: la validità si considera prorogata per un periodo di 6 mesi;

– documentazione rilasciata dagli SM a norma della Direttiva 2006/87/CE: la validità dei documenti si considera prorogata per 6 mesi.

Lo SM che, non riesca ad adempiere entro il 31.08.2020, può richiedere un allungamento del periodo temporale.

Regolamento (CE) n. 725/2004 (art. 16)

– revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali: i termini per l'effettuazione della revisione periodica che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 sono prorogati fino al 30 novembre 2020;

– esercitazione del personale di bordo: in caso di impossibilità di svolgere le esercitazioni nel 2020 entro gli intervalli prescritti, è necessario che dette esercitazioni siano effettuate almeno due volte nel corso del 2020, a distanza di non più di sei mesi l'una

dall'altra; .

– addestramento dei soggetti previsti dall'allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del Regolamento suddetto: gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di attività di addestramento che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di 6 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020.

Previsione di una possibile proroga.

Direttiva 2005/65/CE (art. 17)

– riesame delle valutazioni di

sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti: i termini per l'esecuzione del riesame sono prorogati per un periodo di 6 mesi, ma in ogni caso non oltre il 30 novembre 2020;

– addestramento: gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di attività di addestramento che in forza di tale allegato sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di 6 mesi in ciascun caso, ma comunque non oltre il 30 novembre 2020. 27.5.2020.

Nell'impossibilità di svolgere il riesame o l'addestramento oltre il 31.08.2020, lo SM può fare domanda

di proroga alla Commissione.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:165:FULL&from=EN>

Allegato

[REGOLAMENTO \(UE\) 2020_698](#)

Emergenza COVID-19/FISCALE Versamenti tributari: sospensione ed esenzioni. Tabella riassuntiva

scritto da Marcella Villano | Giugno 1, 2020

I provvedimenti varati per far fronte all'emergenza Covid-19 – il Decreto legge 17 marzo, n. 18, c.d. DL Cura Italia; il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. DL Liquidità; il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. c.d. DL Rilancio – hanno disposto una **serie di sospensioni o di esenzioni di versamenti e adempimenti tributari.**

Al fine di facilitare le imprese nella lettura delle varie disposizioni, il documento allegato riepiloga, in schede

sinottiche, gli interventi operati.

Allegato

[Tabelle+di+riepilogo+sospensioni+ed+esenzioni+-+AGGIORNAMENTO
26mag20](#)

Emergenza COVID-19/ACCORDO Piccola Industria Confindustria – GIGLIO GROUP Spa mascherine FFP2 a norma CE. Modifica condizioni offerta aziende associate

scritto da Marcella Villano | Giugno 1, 2020

In riferimento a quanto anticipato sulla stipula da parte di Piccola Industria Confindustria di accordi quadro con produttori ad elevata capacità produttiva/importatori e alle modifiche introdotte in materia fiscale sui dispositivi di protezione individuale dal DL Rilancio, riportiamo di seguito i termini dell'offerta di Giglio Group Spa

Tipologia	FFP2
Lotto	2.000.000
Prezzo	2,48 euro
Ordine minimo	2000 pezzi

Tempo di consegna	14 giorni
-------------------	-----------

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all'email: salute@giglio.org e in copia anche a fornituracovid@confindustria.it, indicando **inoltre l'Associazione di Confindustria di appartenenza** e in oggetto **"Accordo Confindustria"**, e a m.villano@confindustria.sa.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

A seguito delle richieste da parte delle imprese associate tramite il Sistema Confindustria, GIGLIO GROUP fornirà tempestivamente e direttamente alle imprese stesse l'offerta specifica con tutte le indicazioni ed i costi di trasporto. In caso di tempestiva conferma d'ordine Giglio Group emetterà contestualmente anche la fattura. Il pagamento della fornitura avverrà invece una volta sdoganata la merce.

Qualsiasi invito ad effettuare il pagamento alla conferma dell'ordine, non deve essere preso in considerazione. Richieste di questo tipo devono essere segnalate a: fornituracovid@confindustria.it

ULTERIORI INFORMAZIONI

In caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la SOCIETA' stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con CONFINDUSTRIA al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti

speculativi di rivendita.

GIGLIO GROUP fornisce DPI e mascherine a norma CE con relative certificazioni e schede tecniche che saranno fornite alle aziende al momento dell'ordine. In caso di prodotti non rispondenti alle normative europee, l'importazione avviene in ogni caso secondo le normative vigenti e sotto la piena ed esclusiva responsabilità di GIGLIO GROUP, in caso di resa in Italia. In caso di resa FOB Cina, GIGLIO GROUP fornisce tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'importatore.

Emergenza COVID-19/Accordo PI Confindustria – Didofà Srl fornitura mascherine FFP2. Nuove condizioni offerta ad aziende associate.

scritto da Marcella Villano | Giugno 1, 2020

Sostenere la continuità produttiva e tutelare la salute dei lavoratori sono le finalità dell'intesa siglata da Piccola Industria Confindustria, nell'ambito dell'attività del Programma Gestione Emergenze – PGE, e il Commissario straordinario per l'emergenza, di cui abbiamo dato notizia con nostre precedenti specifiche comunicazioni.

L'intesa semplifica le procedure di sdoganamento di DPI e mascherine chirurgiche ordinate dalle associate tramite

specifici Accordi Quadro stretti da Piccola Industria con produttori ad elevata capacità produttiva/importatori.

In tale contesto, riportiamo di seguito l'offerta e le condizioni di vendita relative all'Accordo Quadro di Piccola Industria Confindustria e Didofà Srl, modificata nei tempi di consegna rispetto alla precedente versione.

Tipologia	KN95 FFP2 VALIDATA INAIL
Lotto	500.000 pezzi
Prezzo	2,48 euro
Ordine minimo	500
Tempo di consegna	2 giorni lavorativi

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all'email: ordiniconfindustria@didofa.com e in copia anche a fornituracovid@confindustria.it, indicando **l'Associazione di Confindustria di appartenenza** e, nell'oggetto, **nome azienda e "Accordo Confindustria"**, e a m.villano@confindustria.sa.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà prima della spedizione della merce con l'invio della fattura proforma.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le forniture saranno eseguite fino all'esaurimento delle predette quantità e in caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la Società stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con Confindustria al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

Foto e documentazione relativa alle mascherine devono essere richieste al fornitore.

Emergenza COVID-19/ACCORDO Piccola Industria Confindustria – SPACE 2000 Spa mascherine chirurgiche. Nuove condizioni offerta per aziende associate.

scritto da Marcella Villano | Giugno 1, 2020

In riferimento a quanto anticipato sulla stipula da parte di Piccola Industria Confindustria di accordi quadro con produttori ad elevata capacità produttiva/importatori, riportiamo di seguito la nuova offerta e le condizioni di vendita **relative all'Accordo firmato con Space 2000 Spa**

Tipologia	Mascherine chirurgiche
Lotto	100.000 pezzi
Prezzo	0,45 euro
Ordine minimo	2000 pezzi in confezione da 50 pezzi
Tempo di consegna	Pronta consegna

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all'email: mascherine@space2000spa.com e in copia anche a fornituracovid@confindustria.it, indicando l'Associazione di Confindustria di appartenenza e in oggetto "Accordo Confindustria", e a m.villano@confindustria.sa.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà prima della consegna, dietro l'invio di fattura proforma, ma dopo la presentazione dei documenti di sdoganamento.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Space 2000 Spa ha sede legale in Torino, importa ed esporta prodotti da e verso i mercati asiatici da oltre 45 anni.

Space 2000 spa importa e distribuisce in esclusiva questo prodotto.

Il prodotto è contraddistinto da marchio CE del produttore ed indicazione del suo rappresentante europeo.

Le forniture saranno eseguite fino all'esaurimento delle predette quantità e in caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la Società stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con Confindustria al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

Foto e specifiche tecniche del prodotto devono essere richieste al fornitore.

Emergenza COVID-19/Accordo PI Confindustria – Motus Trading fornitura mascherine chirurgiche tre veli tipo II ad aziende associate.

scritto da Marcella Villano | Giugno 1, 2020

Sostenere la continuità produttiva e tutelare la salute dei lavoratori sono le finalità dell'intesa siglata da Piccola Industria Confindustria, nell'ambito dell'attività del Programma Gestione Emergenze – PGE, e il Commissario straordinario per l'emergenza, di cui abbiamo dato notizia con nostre precedenti specifiche comunicazioni.

L'intesa semplifica **le procedure di sdoganamento di DPI e mascherine chirurgiche ordinate dalle associate** tramite specifici Accordi Quadro stretti da Piccola Industria con produttori ad elevata capacità produttiva/importatori.

In tale contesto, si riportano di seguito l'offerta e le condizioni di vendita relative all'Accordo Quadro di Piccola Industria Confindustria e Motus Trading.

Tipologia	Mascherina chirurgica tre veli, tipo II
Lotto	1.000.000
Prezzo	0,60 (consegna inclusa)
Ordine minimo	cartone da 3000 (60 confezioni da 50)

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all'email: info@motustrading.it e in copia anche a fornituracovid@confindustria.it, indicando **l'Associazione di Confindustria di appartenenza** e, nell'oggetto, **nome azienda e "Accordo Confindustria"**, e a m.villano@confindustria.sa.it

La consegna della fornitura sarà effettuata entro tre giorni

dopo l'avvenuto pagamento. Il costo della spedizione è incluso nel prezzo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà prima della spedizione della merce con l'invio della fattura proforma, tramite bonifico bancario o paypal.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le forniture saranno eseguite fino all'esaurimento delle predette quantità e in caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la Società stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con Confindustria al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

L'accordo sottoscritto da Piccola Industria e le relative condizioni concordate si applicano solo per i prodotti oggetto delle offerte pubblicate e non su altri eventualmente proposti e venduti dall'azienda

Foto e documentazione relativa alle mascherine devono essere richieste al fornitore.